

QUESITI

Oggetto: Procedura Aperta ex art.60 D.Lgs.50/2016 per LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI-URBANI CIG 714012163E - Comune di Camposano (Na)

QUESITO N.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L. fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;

Risposta al Quesito nr.1

No. Per il personale si veda pag. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto

QUESITO N.1 BIS

i costi della mano d'opera sono soggetti a ribasso d'asta

Risposta al Quesito nr.1 bis

No

QUESITO 1 TER

Si richiedono

a-rilievi fotogrammetrici (possibilmente in scala I:5000) in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;

b- Si richiede l'eventuale materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini);

c- Si richiedo le tavole di PRGC o zonizzazioni specifiche indicate nel bando, in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg

d- Si richiede la cartografia catastale, lo stradario e la numerazione civica, possibilmente in formato shape file per GIS, o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;

Risposta al Quesito nr.1 ter

Per quanto non specificato nel Capitolato Speciale di Appalto si rinvia alle planimetrie generali del Comune di Camposano (Na) comprensive delle traverse private

Per ulteriori informazioni si invitano gli operatori economici ad effettuare sopralluogo concordando un appuntamento con il R.U.P.

QUESITO N.2

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Risposta al Quesito nr.2

Si veda Capitolato speciale d'Appalto art.30. I rifiuti differenziati vengono conferiti c/o siti di stoccaggio autorizzati

QUESITO N.3

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti organici dove vengono conferiti? I costi di smaltimento dei suddetti rifiuti a carico di chi sono?

Risposta al Quesito nr.3

Vengono conferiti il sito "Tortora Guido" in Mercato San Severino (sa). Si rinvia a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto

QUESITO N.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Risposta al Quesito nr.4

si veda pag. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto

QUESITO N.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

Risposta al Quesito nr.5

Trattandosi di appalto di servizi non è previsto un Computo Metrico, la Strazione Appaltante ha eseguito un'istruttoria fondata, per altro, sui dati storici in possesso dell'ufficio che gli Operatori economici potranno consultare alla pag.2 del Capitolato Speciale D'Appalto

QUESITO N.6

Visto che nel bando e disciplinare di gara nulla viene ascritto in merito all'iscrizione all' albo gestori ambientali

Visto l'art.83 del d.Lgs 50/2016 comma1 lett .a e comma 3 che ascrive in se "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Visto il parere di precontenzioso dell'anac a seguito di delibera n.534 del 17/05/2017 di cui si allega in copia alla presente che sancisce che l'iscrizione all'albo gestori ambientali è un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Si chiede

a-è richiesta l'iscrizione all' albo gestori ambientali ai fini dell'espletamento del servizio in fase di esecuzione in considerazione di quanto ascritto dall'art.212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, che cita "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Risposta al Quesito nr.6

Con riferimento al Quesito n. 6, la S.A., pur a fronte del parere di precontenzioso ANAC n. 534 del 17.5.2017 allegato alla FAQ, ritiene di dover confermare la previsione della lex specialis.

Pur essendo evidente che l'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 non enuclei i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ma solamente le condizioni di svolgimento del servizio, in quanto tali rilevanti per la fase di esecuzione del contratto, non si può negare che il caso in esame sia sostanzialmente diverso da quello oggetto di intervento dell'Autorità (ove era richiesta una serie variegata di attività, non tutte riconducibili agli strumenti di qualificazione previsti dal Testo Unico dell'Ambiente).

Difatti, nella fattispecie in esame, l'oggetto del servizio coincide esclusivamente con le attività di raccolta e trasporto del rifiuto, giustificando la scelta della S.A. e della scrivente CUC di predeterminare "a monte" la qualificazione specifica in capo ai concorrenti, chè altrimenti essi, rimasti affidatari, non sarebbero in grado di eseguire il servizio.

Si ritiene pertanto di aderire all'orientamento del Consiglio di Stato (cfr. sez. V 19.4.2017 n. 1825) secondo cui "Vero è che l'art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 afferma che «L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque confermare l'assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l'esistenza dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione".

In altri termini, come peraltro ribadito sempre dal Giudice di appello (cfr. n. 3303 del 5.7.2017), solo se - come nel caso in esame - il requisito viene ragionevolmente elevato a condizione di partecipazione in sede di gara, esso può costituire elemento escludente nei confronti degli o.e. che non ne siano in possesso.

D'altro canto la fondatezza delle presenti riflessioni trae origine da spunti logici prima ancora che strettamente giuridici: è evidente, infatti, che se un concorrente non è in possesso di Iscrizione all'Albo Gestori secondo cat. e class. adeguate non potrà eseguire il servizio, giammai potendo subappaltarlo a terzi oltre i limiti fissati dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (30%).

QUESITO N.7

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie

Premesso

-Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a100 con aggravio di costi per l'operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara

- visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali ne tantomeno vi è obbligatorietà legislativa del rilascio da parti di essi

-che l'art.86 del D.Lgs 50/2016 sancisce i mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell'allegato XVII parte I lett.a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva

-La richiesta nel bando di una referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183

«Del resto, è ben possibile che l'operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542);

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

a-E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarando di rapporti con un unico istituto bancario e pertanto presentare una sola referenza bancarie

b- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico

c- un neo operatore economico che ha meno di tre anni di attività come si deve comportare in merito ai fini della partecipazione alle procedura di gara

d- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie attraverso con quanto previsto dall'art.83 comma 4 del d.lgs 50/2016

Risposta al Quesito nr.7

Con riferimento al quesito n. 7, si rappresenta che la lex specialis (cfr. art. 4.4 del Bando e 3 del Disciplinare) prescrive una sola referenza bancaria.

Trattandosi di requisito economico-finanziario, esso è passibile di avvalimento.

QUESITO N.8

Visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 ed il relativo allegato n.1 dove sono ascripti i CAM di cui il punto 4.3.2 che prevede l'utilizzo di mezzi non inferiori con omologazione euro 5

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

a-Viene attribuito punteggio se l'operatore nella propria proposta tecnica propone l'inserimento di mezzi euro 6 che verranno acquistati in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto?

b-che punteggio viene attribuito a chi utilizza mezzi omologati euro 5 ed conformi al Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014?

Risposta al Quesito nr.8

Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto alla pag.4. Il punteggio attribuito a chi utilizza mezzi omologati Euro 5 è pari a 0

QUESITO N.9

Visto che il disciplinare attribuisce punti in base all'esperienza intesa come servizio svolto in favore di un ente con una popolazione servita superiore a 5000 abitanti con una raccolta superiore al 60%

Visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 ed il d.Lgs 50/2016 non contempla quanto previsto dal disciplinare di gara in merito all'esperienza

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

a-Si chiede quali sono i sub criteri in termini di punteggio riferiti alla durata ovvero la durata massima qualè per vedersi assegnati dieci punti?

b- ad un operatore economico che si avvale di un impresa ausiliare del requisito di aver servito una popolazione superiore a 5000 abitanti con una raccolta pari al 60% viene assegnato punteggio?

Risposta al Quesito nr.9

Con riferimento al quesito n. 9 si rappresenta che:

a) il punteggio massimo (10 punti) previsto per la valutazione (cfr. lettera D dei criteri fissati dal Disciplinare) sarà attribuito all'operatore economico che avrà servito un Ente con popolazione non inferiore a 5.000 ab. assicurando una r.d. non inferiore al 60% per il periodo più lungo, procedendosi in termini decrescenti e proporzionali nei confronti degli altri concorrenti;

b) l'avvalimento è un istituto che consente di sopperire alla carenza di requisiti di qualificazione nei termini sanciti dall'art. 89 del D.Lgs. n 50/2016 non potendo, di contro, servire ad attribuire punteggi.

QUESITO N.10

L'ente dispone di un centro di raccolta rifiuti in caso contrario dove è situato e quali sono le sue coordinate geografiche?

Risposta al Quesito nr.10

La Stazione Appaltante ha istituito un centro ecologico non ancora funzionante.